

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 502 del 31 Dicembre 2020

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2020 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2020 predisposto a seguito dell'inerzia del gestore ai sensi dell'art. 3 comma 4 delibera n. 57/2020 Arera – Provincia di Barletta-Andria-Trani.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

La legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno 2014)”*.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d decreto *“Cura Italia”* convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*.

La Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*.

La deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 *“Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19”*.

Pres 16126 M/2/25-24

La Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*.

La deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

La deliberazione 23 giugno 2020 n. 238 *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 *“Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”*.

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa*

europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"* (lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f); - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h); *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un

rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione”* (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di *"sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma 5)*".

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *"nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola - la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]"*.

M) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2020.

O) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

P) L'Ager con note del 4.03.2020 prot. 1526, del 10.3.2020 prot. n. 1764, del 24.09.2020 prot. n. 8256, del 11.11.2020 prot. n. 9710, del 19.11.2020 prot. 10026 e del 15.12.2020 prot. n. 10921 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020 c.d. "Cura Italia".

Q) Ager, da ultimo con nota del 18.12.2020 prot. n. 11284 sollecitava la trasmissione del PEF anno 2020 unitamente alla prescritta documentazione di cui alla delibera 443/2019 fissando quale termine ultimo il giorno 21.12.2020.

R) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile. All'esito di tali verifiche si è provveduto alla validazione dei detti piani presentati dai Comuni così come da relazioni allegate.

B) Di contro nell'esaminare i PEF inviati, in alcuni casi, così come meglio specificato per ogni singolo Comune nelle relazioni allegate, sono emerse gravi non conformità a quanto prescritto dalle predette delibere dell'ARERA in particolare da parte dei gestori del servizio i quali o non hanno trasmesso la documentazione contabile posta a fondamento delle attestazioni prodotte o nella relazione di accompagnamento non hanno descritto in modo ragionevolmente esauriente i criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica dalla documentazione contabile o hanno inserito nella tabelle numeriche dati non congrui.

Quindi non si è potuto procedere alla validazione del PEF trasmesso non sussistendone i presupposti prescritti dalla delibera n. 443/2019 e dal MTR allegato.

C) Secondo quanto prescritto dall'art. 3 dalla delibera n. 57/2020 la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nella procedura di approvazione di cui all'art. 6 della delibera n. 443 deve considerarsi inerzia ai sensi dell'art 7 delle medesima deliberazione.

D) Non è stato possibile avviare una interlocuzione con i Comuni ed i gestori atteso che la documentazione è stata trasmessa prevalentemente in data 21.12.2020/22.12.2020 in prossimità del termine prescritto dall'art. 107 comma 5 del D.l. n. 18/2020 c.d "Cura Italia".

E) Si è proceduto alla predisposizione dei piani economico finanziario in un'ottica di tutela degli utenti secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della citata delibera 57/2020 utilizzando i ruoli tari 2019 o 2020, come dato immediatamente disponibile, applicando quello di maggior favore o in mancanza facendo ricorso ai valori del fabbisogno standard o ai dati del costo medio di settore come risultante dal Rapporto ISPRA 2020 in modo tale da garantire allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR - ARERA
- La delibera n. 57/2020 - ARERA
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 procedendo alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni:
Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Trani.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;
- 2) **di richiamare** che i costi rappresentati nel PEF 2020 validato secondo MTR ed affidati al conguaglio RCU saranno recuperati sui piani finanziari degli anni 2021 e seguenti come disposto dalla delibera n. 238/2020 ARERA, fatte salve eventuali decisioni dei Comuni, per quanto di competenza, relativamente alla copertura di tali costi;
- 3) **di approvare la predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA per i seguenti comuni:
Bisceglie, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trinitapoli.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;
- 4) **di trasmettere i detti provvedimenti sub 1) e 3) all'Arera** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- 5) **di trasmettere i detti provvedimenti** ai Comuni affinché provvedano ad adottare i provvedimenti conseguenziali di loro competenza;
- 6) **di pubblicare** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso", nonché nella sezione "Bandi e Avvisi";
- 7) **di disporre** altresì la pubblicazione sul BURP della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 31 Dicembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Gianfranco **GRANDALIANO**



4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2020.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

La validazione dei dati si è basata oltretutto sulla verifica della completezza e sulla coerenza con il libro cespiti, il bilancio, eventuali fatture e, più in generale, con le fonti contabili ufficiali che nel caso del Comune sono rappresentate dai Rendiconti della gestione e dal Libro inventari (nel caso di presenza di cespiti utilizzati per

la gestione del servizio). La dimostrazione della correlazione tra i dati raccolti e le fonti contabili permetterà, da parte di ARERA durante la propria fase istruttoria, una più agevole ricostruzione delle assunzioni effettuate.

La documentazione utilizzata per la validazione dei dati raccolti è stata la seguente:

Per il Comune:

- Rendiconti della gestione 2017 e 2018 e relative Relazioni di accompagnamento;
- Fatture relative ai servizi di trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti;
- Relazione (ex Appendice 2 MTR).

Per il Gestore:

- Bilancio di esercizio 2017 e 2018 e relative Relazioni di accompagnamento;
- Libro cespiti;
- Relazione (ex Appendice 2 MTR).

Tenuto conto che il 2020 è il primo anno di implementazione del MTR, il processo di raccolta dei dati da parte del Comune e del Gestore è stato sviluppato in forma partecipata con l'Ente territorialmente competente, per cui nella versione definitiva i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle suddette fonti contabili e documenti ufficiali.

Per il Comune poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente, non prevedendo servizi esclusi dal perimetro regolato;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

- il Gestore, per quanto descritto in relazione di accompagnamento al PEF grezzo, ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle fonti contabili obbligatorie, e calcolato le componenti a congruaggio RC.

A partire dai dati così come precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- la ricezione e analisi del PEF grezzo da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR (sharing, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario, constatato che i costi del servizio sono inferiori al limite di crescita della tariffa.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$rpi_a = 1,7\%$

$X_a = 0,1\%$

$QL_a = 0,0\%$

$PG_a = 0,0\%$

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2020 non può superare l'1,6%.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro $\gamma_{1,2020}$ viene valorizzato nel suo valore limite riconoscendo che il Comune ed il Gestore hanno pienamente rispettato gli obiettivi da raggiungere di raccolta differenziata, ma che, trattandosi di un conguaglio relativo ai soli costi comunali, un fattore di gradualità complessivo del 50% è più che sufficiente a garantire l'equilibrio della gestione, anche in relazione alle differenti modalità di calcolo delle componenti tariffarie introdotte dal nuovo MTR;
- il parametro $\gamma_{2,2020}$ viene valorizzato nel suo valore limite valutando che il Comune ed il Gestore siano pienamente efficaci nelle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, ma che, trattandosi di un conguaglio relativo ai soli costi comunali, un fattore di gradualità complessivo del 50% è più che sufficiente a garantire l'equilibrio della gestione, anche in relazione alle differenti modalità di calcolo delle componenti tariffarie introdotte dal nuovo MTR;
- il parametro $\gamma_{3,2020}$ viene valorizzato nel suo valore limite non disponendo di specifiche indagini di "customer satisfaction" definiti, il Comune ed il Gestore hanno pienamente assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti della collettività locale.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni

compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1 - 0,4]$.

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Ai sensi del comma 2.2 bis e 2.3 bis del MTR, si ritiene di valorizzare la componente di costo variabile aggiuntiva di natura previsionale COVTV pari ad euro 1.489 relativa alla quota previsionale del servizio aggiuntivo per il Comune di raccolta rifiuti solidi urbani da Covid-19.

Per lo stesso motivo, si ritiene di valorizzare la componente di costo fissa aggiuntiva di natura previsionale COVTF pari ad euro 1.952.

Si chiede di valorizzare pari a zero la componente di costo previsionale COSTV relativa alle riduzioni sulla quota variabile delle utenze domestiche in seguito all'emergenza Covid-19, in quanto il Comune non ha previsto tali riduzioni specifiche, mentre in base al Regolamento Tari approvato concede delle agevolazioni Tari per motivi economico-sociali finanziandole con fondi derivanti dalla fiscalità generale, senza gravare quindi sui contribuenti Tari.

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2020 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2020 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero congruagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.30	[0,3 ;0,6]
	ω	0.10	[0,1 ;0,4]
	γ	-0.50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.25	[-0.25 ; -0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.20	[-0.2 ; -0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.05 ; -0.01]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2018	Anno 2020
Benchmark di riferimento	375.58	377.47
Costo Unitario effettivo	383.39	530.13

Tavola 2: Limite tariffario

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpi a - Xa + QLa + PGa$	ρ	1.60%	

Limite di crescita della tariffa

$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$	0.99
T_a riconosciuta	18 157 247
Δ non riconosciuto	-408 324

Tavola 3: Scomposizione del MTR 2020 in Quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	17 748 923	
Scomposizione della tariffa	11 195 790	6 553 133
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	11 195 790	6 553 133
Tariffa finale ex MTR	17 748 923	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	17 748 923	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	11 195 790	6 553 133
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	94 000
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale	11 195 790	6 459 133

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	1 274 148	0	1 274 148
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	88 869	1 749 672	1 838 541
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	425 160	1 993 077	2 418 237
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	4 848 672	0	4 848 672
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	76 243	0	76 243
Fattore di Sharing – b	E	0.30	0.30	0.30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	22 873	0	22 873
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	372 299	0	372 299
Fattore di Sharing – b(1+w)	E	0.33	0.33	0.33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+w)AR _{CONAI}	E	122 859	0	122 859
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	0	-125 501	-125 501
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0.50	0.50	0.50
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	E	0	-62 751	-62 751
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	1 024 674	1 024 674
STV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	6 491 417	4 702 875	11 194 292
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	2 520 807	0	2 520 807
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	9 536	684 801	694 337
Costi generali di gestione – CGG	G	1 732 269	0	1 732 269
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	0	0	0
Altri costi – COal	G	70	122 284	122 354
Costi comuni – CC	C	1 741 875	807 085	2 548 960
Ammortamenti – Amm	G	82 856	18 047	100 903
Accantonamenti – Acc	G	57 150	631 209	688 359
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	57 150	631 209	688 359
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto – R	G	0	255 187	255 187
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R _{inc}	G	170 245	0	170 245
Costi d'uso del capitale – CK	C	310 251	904 443	1 214 694
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	0	0	0
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	0	-23 434	-23 434
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0.50	0.50	0.50
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E	0	-11 717	-11 717
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	280 389	280 389
STF, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	4 972 881	4 900 210	9 873 091
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	0	0	0
ST = STV + STF	C	11 464 298	6 603 085	18 067 383
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	94 000	94 000

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV_{TV}^{EXP}	facoltativo
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR- COV_{TV}	facoltativo
ΣTV_{a-1} (totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabili (esclusa la tariffa di base) - deliberazione 238/2020/R/rif)	C
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV_{TF}^{EXP}	facoltativo
ΣTF_{a-1} (totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (esclusa la tariffa di base) - deliberazione 238/2020/R/rif)	C
$\Sigma RCND_{TV}$ (esclusa la tariffa di base) - deliberazione 238/2020/R/rif	C

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - $RCND_{TV}$

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - $RCND_{TV}$	facoltativo
$\Sigma TV_{a-1} + \Sigma TF_{a-1} - \Sigma RCND_{TV}$ (risultato della componente di rinvio $RCND_{TV}$)	

Grandezze fisico-tecniche

% rd	G
q_{a-2}	G
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E
coefficiente di gradualità (Cg)	C
coefficiente di gradualità (Cg)	C

Verifica del limite di crescita

rpl_a	MTR
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo
ΣTV_{a-1}	E
ΣTF_{a-1}	E
$\Sigma RCND_{TV}$	C
$\Sigma RCND_{TF}$	C

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TV_a	E
riclassifica TF_a	E

Attività esterne Ciclo integrato RU

	G
--	---

-	-	-
-	-	-
6 461 133	4 701 174	10 495 790
-	-	-
6 377 988	7 930 200	6 376 134
11 064 050	6 660 974	17 748 923

		17 748 923

		59%
-	-	41 409.40
-	-	38.34
		37.56
		0

-0.25	-0.25	-0.25
-0.20	-0.20	-0.20
-0.05	-0.05	-0.05
-0.30	-0.30	-0.30
0.30	0.30	0.30

		1.7%
		0.10%
		0.00%
		0.00%
		0.00%
		1.6%
		0.00%
		17 748 923
		10 723 354
		7 147 952
		17 970 305
		0.39

		17 748 923
		0